

**TRIBUNALE DI RAGUSA**  
**GIUDICE UNICO DEL LAVORO**

**PER:** il signor **Gulino Giuseppe**, nato ad Acate (RG) il 20.04.1970 (c.f: GLNGPP70D20A014E) e ivi residente in via Vittorio Veneto n. 1/R, elett. dom.to in Pozzallo, via Garibaldi n. 114, presso lo studio del sottoscritto Avv. Giuseppe Vernuccio (c.f.: VRNGPP73D13F258K) che lo rappresenta e difende per mandato che si allega in separato foglio e che dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni al numero di fax 0932/1910443 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata: [giuseppe.vernuccio@avvocatimodica.legalmail.it](mailto:giuseppe.vernuccio@avvocatimodica.legalmail.it).

**Ricorrente**

**CONTRO:** Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, con sede legale in Roma, Viale Trastevere n. 76, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n. 149 Catania.

**Resistente**

**Contro:** Istituto Comprensivo "C. Puglisi" in persona del Dirigente pro-tempore, con sede in Acate (RG) via Duca D'Aosta n. 91.

**Resistente**

**IN FATTO**

Il ricorrente è inserito nella Graduatoria di Circolo e di Istituto di III fascia ATA, anno 2021-2024, con indicato Istituto Capofila, l'Istituto Comprensivo "C. Puglisi" di Acate. Il signor Gulino è inserito nella detta Graduatoria nei profili di Collaboratore Scolastico con il punteggio di 9,20; di Assistente Amministrativo con il punteggio di 10,50 e di Assistente Tecnico con il punteggio di 9,50. Quale titolo di accesso nella Graduatoria è stato inserito il diploma di maturità conseguito nel 1989, mentre tra i titoli, servizi e certificazioni culturali è stato inserito il servizio militare (non in costanza di nomina) posto in essere tra il 21 aprile 1990 e il 6 aprile 1991, a cui è stato attribuito il punteggio ridotto di 0,60. Il riconoscimento ridotto del servizio militare svolto non in costanza di nomina è stato elaborato dall'Istituto Scolastico indicato come capofila, che ha valutato i titoli e le certificazioni inserite dal candidato, redigendo le graduatorie degli idonei. Il signor Gulino, come riferito, ha inserito il servizio di leva svolto in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina dalle Graduatorie ATA. Detto servizio è stato considerato dalla parte resistente, quale attività lavorativa resa alle dipendenze delle amministrazioni statali non in costanza di nomina e gli è stato attribuito un punteggio ridotto quantificato in 0,60 punti per ogni anno di servizio e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni. Invece, ben più consistente risulta il punteggio riconosciuto per il servizio militare "in costanza di nomina", ovvero maturato quanto l'interessato risulta essere sotto contratto, come personale ATA. In questo caso, il citato servizio militare viene valutato come se si trattasse di lavoro effettivo reso nella qualità di ATA con il riconoscimento in graduatoria di punti 6 per ogni anno



**Studio Legale**  
**Avv. Giuseppe Vernuccio**

di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni. Il riconoscimento del punteggio ridotto per il servizio di leva prestato non in costanza di nomina risulta illegittimo per il ricorrente, oltre che penalizzante. Infatti, lo stesso a causa del ridotto punteggio assegnato in Graduatoria, ad oggi, non ha ottenuto nessuna nomina in qualità di personale ATA. Ciò comporta un evidente interesse ad agire, se si considera che per giurisprudenza di legittimità costante e uniforme (sentenze del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, oltre che innumerevoli sentenze di merito di tutti i Tribunali d'Italia) prevale il principio per cui al servizio militare e/o servizio civile equiparato svolto non in costanza di nomina, inserito nelle graduatorie di III fascia personale ATA vanno riconosciuti punti 6, come per il servizio reso in costanza di nomina. Per tale motivo, il signor Gulino in data 26 settembre 2023 diffidava, tramite pec, l'Istituto Comprensivo "C. Puglisi" di Acate (nella qualità di Istituto Capofila), in persona del Dirigente Scolastico, al fine di ottenere il riconoscimento pieno del punteggio (punti 6) relativo al servizio militare svolto non in costanza di nomina, attraverso l'emissione di un decreto di rettifica in aumento del punteggio riconosciuto e il conseguente inserimento nella giusta posizione in Graduatoria di III fascia, personale ATA, per il triennio 2021-2024 e per i periodi di aggiornamento successivi. A tale diffida non è seguito alcun riscontro. Pertanto non rimane altra strada per il ricorrente che rivolgersi all'odierno Giudicante, in funzione di Giudice del Lavoro.

**IN DIRITTO**

L'indirizzo oramai uniforme e costante seguito dalla giurisprudenza delle Corti supreme, sia amministrativa, sia di legittimità (Consiglio di Stato, Sez. VI n. 2151/2018; n. 8213/2019; Cassazione Civile, Sez. Lavoro, ord. 5679/2020; Consiglio di Stato, sentenza n. 266/2023; Cassazione Civile, Sez. Lavoro, ord. n. 41894/2021) interpreta ed applica l'art. 485, comma 7 del decreto legislativo n. 197 del 1994 *"il periodo del servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"* nel senso prospettato dal ricorrente, ovvero nel senso della piena equiparabilità dei servizi in questione ai fini della carriera, senza che si possa discriminare in ragione del periodo temporale di assunzione del ruolo. Tale interpretazione non è contraddetta, ma anzi avallata dall'art. 2050 del decreto legislativo n. 66 del 2000 (c.d. Codice dell'Ordinamento militare) il quale specifica la disciplina della valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici. In particolare, il comma 1 prevede che *"i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"*. Il comma 2, prevede che *"ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"*. Le anzidette disposizioni non sono in contraddizione fra di loro, ma sono in rapporto di specialità, nel senso che il comma 2 specifica il comma 1, e vuole significare che "anche e non solo" i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. La lettura coordinata ed integrata delle due disposizioni è coerente con il

**Via Garibaldi n. 114 – POZZALLO**  
**Tel/fax 09321910443**  
**e-mail :g.vernuccio@tiscali.it**



**Studio Legale**  
**Avv. Giuseppe Vernuccio**

tenore letterale delle espressioni utilizzate, oltre che costituzionalmente adeguate rispetto al principio di cui all'art. 52 comma 2 Cost., secondo cui colui che chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della Nazione, non deve ricevere nocumento più di quanto sia strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico, o essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso, ai fini concorsuali e selettivi. Pertanto, il principio di fondo è quello che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485) come anche nell'accesso ai ruoli (art. 2050 c. 1) in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050 c. 2), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050 c. 1). Le graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi pubblici, hanno comunque natura di procedimenti selettivi concorsuali, trattandosi di graduatorie aperte ad una pluralità di candidati in competizione fra di loro, con conseguente applicazione del principio di cui sopra, di parità di trattamento e trasparenza. Alla luce dei descritti principi previsti dall'art. 485 comma 7 del D. Lgs n. 297/1994 (identico all'art. 569 comma 3 per il personale ATA), dall'art. 2050 del D. Lgs n. 66/2010 e dell'art. 52 Cost., vanno disapplicate, perché illegittime, le previsioni di rango secondario del D.M. n. 50 del 03.03.2021 e del D.M. n. 9256 del 18.03.2021, laddove prevedono la valutazione con l'integrale punteggio di n. 6 punti nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto, del solo servizio militare reso in costanza di rapporto di lavoro.

Per concludere, il ricorrente signor Gulino Giuseppe ha il diritto al riconoscimento, nelle graduatorie di Circolo e di Istituto del personale ATA della Provincia di Ragusa nelle quali è inserito, dell'integrale punteggio di n. 6 punti (invece di 0,60 punti) per ogni anno di servizio militare obbligatorio prestato dopo il conseguimento del titolo di studio ovvero di n. 0,50 punti (invece di 0,05 punti) per ogni mese di servizio militare obbligatorio o frazione superiore a 15 giorni. Per quanto riguarda il punteggio complessivo richiesto, si osserva che dalla documentazione in atti, il ricorrente ha espletato il servizio militare per 11 mesi e 16 giorni (dal 21 aprile 1990 al 6 aprile 1991). Ha quindi diritto ad un punteggio di n. 6,00 punti (anziché di 0,60 punti assegnati dalla parte resistente) per il servizio di leva obbligatorio in esame, e quindi di **n. 5,40 punti aggiuntivi**, con conseguente attribuzione per il profilo di collaboratore scolastico di 14,60 punti (anziché 9,20 punti), per il profilo di assistente tecnico di 14,90 punti (anziché di 9,50 punti) e per il profilo di assistente amministrativo di 15,90 (anziché di 10,50 punti).

Per quanto su esposto l'istante, *ut* sopra rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che

**PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE**  
**GIUDICE UNICO DEL LAVORO**

Affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia:

- Ritenere e dichiarare il diritto del signor Gulino Giuseppe alla attribuzione in suo favore, nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale ATA della Provincia di Ragusa,

**Via Garibaldi n. 114 – POZZALLO**  
**Tel/fax 09321910443**  
**e-mail :g.vernuccio@tiscali.it**



**Studio Legale**  
**Avv. Giuseppe Vernuccio**

ove è inserito, dell'integrale punteggio per l'espletamento del servizio militare, pari a n. 6 punti (invece di 0,60 punti) per ogni anno di servizio militare obbligatorio prestato dopo il conseguimento del titolo di studio, ovvero di n. 0,50 punti (invece di 0,05 punti) per ogni mese di servizio militare o frazione superiore a 15 giorni e, per l'effetto, condannare la parte resistente ad attribuire alla parte ricorrente, per il profilo di collaboratore scolastico 14,60 punti, per il profilo di assistente tecnico 14,90 punti e per il profilo di assistente amministrativo 15,90 nella Graduatorie di Circolo e di Istituto III fascia per il personale ATA 2021/2024 e per i periodi di conferma/aggiornamento successivi della stessa Graduatoria.

- Condannare le parti resistenti alle spese e compensi della presente procedura, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore costituito.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminato e che il contributo unificato è esente per motivi di reddito del ricorrente.

Salvo ogni altro e non spiegato diritto.

Si offrono in comunicazione e si depositano in cancelleria:

- 1) copia domanda di inserimento/conferma/aggiornamento graduatoria di circolo e di istituto di III fascia personale ATA anno 2021/2024;
- 2) copia diffida via pec del 26.09.2023;
- 3) copia congedo del servizio militare svolto dal 21.04.1990 al 06.04.1991;
- 4) copia diploma di maturità conseguito nel 1989;
- 5) dichiarazione sostitutiva reddituale con documento d'identità;
- 6) autocertificazione di conformità della documentazione prodotta, con documento d'identità;
- 7) copia certificazioni e titoli inseriti nella domanda di inserimento/conferma/aggiornamento personale ATA;
- 8) D. M. del 3 marzo 2021 n. 50;
- 9) copia sentenza n. 266/2023 del Consiglio di Stato;
- 10) copia sentenza n. 3286/2022 del Consiglio di Stato;
- 11) copia Ordinanza n. 41894/2021 della Cassazione Civile, Sez. Lavoro;
- 12) copia sentenza del Tribunale di Frosinone.

Pozzallo, 12.10.2023.

Avv. Giuseppe Vernuccio

